



CITTÀ METROPOLITANA

DI FIRENZE

Disciplinare per la formazione di un elenco di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'art.6 della Legge n.120 del 11/11/2020, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016.

1- Generalità

La Città metropolitana di Firenze ha deciso di istituire un elenco di liberi professionisti e dipendenti pubblici qualificati, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.120 del 11/11/2020, il quale prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico, “fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016”.

Il Collegio Consultivo Tecnico è chiamato a fornire assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti di un lavoro pubblico, ai sensi del D.lgs 50 /2016 e s.m.i..

Il Collegio Consultivo Tecnico può essere costituito facoltativamente per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, e ciò avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. In tali casi, il Collegio fornisce attività di supporto alle attività di gara, finalizzato a risolvere le problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che dovessero insorgere anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In questa ipotesi, le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di “supporto” alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

2- Oggetto dell'incarico

I membri del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione vengono scelti dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di Presidente. Nella scelta del membro del Collegio l'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall'applicazione del codice dei contratti pubblici in quanto, l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria. In quanto tale, quindi la scelta fiduciaria deve avvenire nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 50/2016 ovvero, “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.

Proprio al fine di tutelare la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale, a garanzia delle parti la Città metropolitana ha deciso di istituire un apposito elenco da cui attingere per la designazione del componente del Collegio Consultivo Tecnico.

L'elenco sarà formalmente costituito con provvedimento del Coordinatore del Dipartimento Territoriale, e suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria;
- Profilo attinente al settore dell'Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

L'elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico è sempre aperto, pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposito modulo messo a disposizione.

I RUP della Città metropolitana e quelli delle singole amministrazioni dell'intero territorio metropolitano, qualora intendano nominare il membro di propria spettanza o il Presidente di comune accordo per la Città metropolitana o per conto della singola amministrazione territoriale, devono presentare formale richiesta di consultazione dell'elenco tramite PEC al Coordinatore del Dipartimento Territoriale al seguente indirizzo pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

L'elenco degli iscritti nella relativa Sezione, richiesto dal RUP, verrà concesso per la singola nomina del Collegio Consultivo Tecnico. Pertanto, non è assolutamente consentito utilizzare l'elenco per l'individuazione dei componenti di più Collegi Consultivi Tecnici ma, occorre ogni volta presentare formale richiesta come sopra descritto.

3-Ambito oggettivo di applicazione

L'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame è riferito tanto agli appalti di lavori di opere pubbliche che verranno affidati dalla data di entrata in vigore della L. 120/2020 entro il 31/12/2021, quanto ai contratti che sono stati banditi con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, ovvero a far data dal 18 aprile 2016. Sono invece esclusi dall'ambito applicativo della disposizione normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzioni nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in quanto non costituiscono “opere pubbliche”.

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria, fino al 31/12/2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche pari o sopra la soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/16, il cui valore viene determinato in relazione al valore stimato dell'appalto. E' invece facoltativa la costituzione dello stesso per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto semplificazioni, ovvero quelle si importo inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Codice, nonché per la fase antecedente alla esecuzione di opere

pubbliche.

4. Requisiti generali richiesti per l'iscrizione

Sono ammessi all'iscrizione all'elenco i seguenti soggetti:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

Non possano essere iscritti all'elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per

delitto non colposo;

- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere iscritti all'elenco coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I soggetti che intendono iscriversi nell'elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposita dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o astensione.

5- Requisiti di professionalità

Coloro che chiedono di essere iscritti all'elenco dei soggetti qualificati a costituire il Collegio Consultivo Tecnico, devono essere risultare dotati di esperienza e qualificazione professionale, adeguata alla tipologia dell'opera e al profilo richiesto, con comprovata, esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione alla specifica, conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento .

Tutti i soggetti di cui ai punti a), b), c) del precedente paragrafo 4, dovranno inoltre dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs50/2016.

In alternativa dovranno aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti nel settore per cui si chiede l'iscrizione.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio di tipo facoltativo, da attivare in fase antecedente all'esecuzione o per i contratti sotto soglia, è richiesta una esperienza nel settore di riferimento pari a 5 anni. Oltre a tali requisiti i soggetti iscritti all'Albo dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):

- ✓ iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
- ✓ rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del DP.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

✓ regolarità degli obblighi previdenziali.

2. Per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini

o collegi:

✓ eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

✓ eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

✓ certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

✓ regolarità degli obblighi previdenziali.

3. Per i dipendenti delle amministrazioni di cui al punto c):

✓ essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studi pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;

✓ abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;

✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

4. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d):

✓ svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;

✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

6-Procedura d'iscrizione, di variazione e modulistica

La procedura di iscrizione, si svolgerà attraverso l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere l'**iscrizione** all'elenco presentando la seguente documentazione:

1) la **domanda di iscrizione**, secondo il modello predisposto e messo a disposizione, il quale contiene innanzitutto i dati identificativi del libero professionista o del dipendente pubblico, la/le sezione/i in cui richiede l'iscrizione ed infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di

compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore. La domanda di iscrizione dovrà essere firmata digitalmente;

2) il **curriculum vitae in formato europeo**.

3) il **documento di identità**.

4) **una relazione di presentazione che sinteticamente (massimo 1 pagina-Times News Romans 12-interlinea 1,5) descriva l'ambito e le principali caratteristiche inerenti la propria professionalità.**

E' onere di ciascun soggetto iscritto all'elenco comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali variazioni intervenute nei propri dati identificativi e/o nel possesso dei requisiti richiesti. La relativa comunicazione deve avvenire nelle stesse modalità in cui è avvenuta l'iscrizione, ovvero tramite invio esclusivamente via pec.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'amministrazione che ha richiesto la relativa designazione del Presidente o ha utilizzato gli elenchi per individuare e nominare il proprio rappresentante. I soggetti diversi dalla Città metropolitana che utilizzano l'elenco comunicano al Dipartimento competente alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'elenco. I soggetti sono cancellati dall'elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

Le candidature pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste dalla presente stazione appaltante in conformità all'art. 6 della L. 120/2020. Le candidature pervenute oltre tale data, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno inserite nel suddetto elenco nel primo aggiornamento semestrale utile.

I soggetti, in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

La scelta dei soggetti da incaricare seguirà un criterio di rotazione in funzione delle specifiche competenze, con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Anche l'impresa appaltatrice e le stazioni appaltanti del territorio della Città Metropolitana potranno avvalersi dell'elenco predisposto da questa amministrazione.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

7- Composizione, nomina e designazione del Collegio Consultivo Tecnico

Il Collegio Consultivo Tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di Presidente. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del Presidente, la normativa prevede che questo sia designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, e dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano o città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima.

Per le opere pubbliche da bandire fino al 31.12.2021 e per quelli ancora non aggiudicati la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avviene con provvedimento del RUP dell'ente.

Lo schema di contratto deve prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti modalità di attivazione.

Nel caso in cui invece il RUP intende nominare facoltativamente il Collegio Consultivo Tecnico per la fase antecedente alla esecuzione del contratto, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti e con le modalità scelta sopra individuati ed il terzo è nominato dal MIT per opere di interesse nazionale e dalle Regioni o province Autonome o città metropolitane per le opere di interesse locale. Tale nomina avviene contestualmente all'avvio delle attività di indizione delle procedure di gara. Le funzioni di componente del Collegio nominato per le attività di "supporto" alle attività di gara non sono incompatibili con quelle di componente del Collegio nominato per la fase dell'esecuzione.

Trattandosi di incarico di natura fiduciaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/16, la designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà, previa individuazione del soggetto dall'elenco, con un provvedimento emanato in conformità con l'ordinamento proprio dell'amministrazione competente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del Collegio Consultivo Tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e che persistere per tutta la durata dell'incarico, nonché dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame.
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

8- Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

I componenti del CCT hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Ogni componente del collegio, ivi compreso il Presidente, percepisce il medesimo compenso.

I compensi dei componenti del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

Il collegio consultivo tecnico ha sempre diritto ad un compenso determinato, alternativamente, secondo due modalità:

- a) una fissa (gettone), da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi. Detto "gettone" che tiene conto delle attività che in ogni caso il Collegio deve svolgere per lo studio e l'approfondimento degli atti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili del procedimento per i quali sono stati nominati, anche al fine di rendere pareri tempestivi alla Stazione Appaltante;
- b) una variabile che dovrà essere proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto.

La quota fissa del compenso spettante a ciascun componente, da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi, coincidente con il gettone unico onnicomprensivo è determinata dalla Stazione Appaltante in funzione della tipologia e della complessità dell'opera con l'applicazione delle modalità di calcolo delle prestazioni per il Supporto al RUP nella fase di esecuzione dei Lavori dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 senza alcun incremento per spese ed oneri accessori di cui all'art. 5 dello stesso Decreto.

Tale importo dovrà essere adeguato dal RUP al valore della prestazione del Collegio Consultivo Tecnico, che nel caso specifico corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame degli atti.

Ciò premesso si applica una misura del compenso fisso così determinata:

- per importo lavori ricompreso tra 5.350.000,00 euro e fino a 10.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 10.000.000,01 euro e 20.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 60% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 20.000.000,01 euro e 30.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 70% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori superiore a 30.000.000,01 di euro il compenso spettante a ciascun componente sia pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 75% e suddiviso tra i componenti.

Per i lavori in corso di esecuzione l'importo della quota fissa dev'essere proporzionato all'importo ancora da eseguire all'atto della nomina del Collegio Consultivo Tecnico.

Nel caso in cui il Collegio Consultivo Tecnico sia chiamato a esprimere pareri o determinazioni, ai componenti non spetta il "gettone unico onnicomprensivo".

Il valore di riferimento in questo caso sarà proporzionato "al valore dell'opera, *al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte*".

Per quanto attiene il valore dell'opera e la sua complessità, la valorizzazione della prestazione dovrà essere oggetto di adeguamento da parte del RUP al valore della prestazione del CCT che, nel caso specifico, corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame del quesito formulato dal RUP, per la convocazione delle parti da parte del Collegio per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni e per l'espressione della determinazione. Il tutto entro un termine massimo di 15 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni.

L'obbligo per il Collegio di esprimere una determinazione entro un termine temporale massimo di 15 giorni consente di procedere in applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 – le cosiddette prestazioni "a vacanza" - prevedendo in ragione delle soglie del valore d'appalto precedentemente indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore.

Gli importi così determinati, indicati nella successiva tabella alla colonna "Compenso base", saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al Collegio, applicando:

- un coefficiente di proporzionalità al valore di calcolo sopra indicato pari al "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016;
- un coefficiente compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito.

In caso di opere rientranti in diverse tipologie è possibile utilizzare un criterio di ponderazione dei diversi coefficienti applicabili alle distinte tipologie, al fine di calcolare un coefficiente congruo all'opera, ovvero, secondo una metodologia più semplificativa, procedere applicando il coefficiente relativo alla tipologia/categoria prevalente.

TABELLA - Calcolo del compenso complessivo base per il Collegio (da suddividere tra i componenti) e riepilogo dei coefficienti applicabili

| Valore dell'Appalto in € | Compenso base in € | Fattori correttivi di proporzionalità | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | Tipologia e Grado di Complessità | Complessità Argomento |
| 0,00 a 10.000.000,00 | 3200,00 | (1) | Fatt. tra 0,25 e 1 (2) |
| 10.000.001,00 a 20.000.000,00 | 4000,00 | (1) | Fatt. tra 0,25 e 1 (2) |
| 20.000.001,00 a 30.000.000,00 | 4800,00 | (1) | Fatt. tra 0,25 e 1 (2) |
| Maggiore di 30.000.000,00 | 6000,00 | (1) | Fatt. tra 0,25 e 1 (2) |

(1). Si applica il coefficiente di "Grado di Complessità" indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016.

(2). Si applica un coefficiente tra 0,25 e 1 che il RUP può individuare in ragione della complessità dell'argomento trattato dal Collegio.

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito, da un decimo a un terzo, come segue:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

In caso di opera o quesito che, a giudizio del RUP, presenti difficoltà non adeguatamente riconosciute con le valutazioni sopra riportate, consente comunque un aumento delle tariffe "fino a un quarto" del valore calcolato come sopra.

Al fine di garantire alla Stazione Appaltante una ragionevole certezza sulla previsione economica dell'importo da inserire nel Quadro Economico, il RUP determina l'importo presunto anche in ragione dell'importo

massimo da poter corrispondere ai componenti del collegio, con una ponderata previsione del numero massimo di determinazioni che potrebbero essere richieste al Collegio.

Il compenso del Collegio dovrà essere inserito nel quadro economico e sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. In caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provveda in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore nel primo pagamento utile.

I compensi qui riportati si intendono al netto di iva e di oneri accessori. In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al "gettone unico" riferito all'assenza di determinazioni.

9-Norme transitorie e finali

Prima della formale costituzione del CCT, ciascun componente, la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno sottoscrivere per accettazione il presente disciplinare oltre all'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante precedente alla costituzione del CCT.

Per tutti gli aspetti eventualmente non definiti, si applicano le norme di legge vigenti.

10-Trattamento dei dati personali

In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Firenze, con sede in via Cavour 1 -Firenze. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Otello Cine. Delegato al trattamento è la dott.ssa Maria Cecilia Tosi. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'iscrizione all'elenco dell'operatore economico e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità di ammettere l'operatore economico all'iscrizione nell'elenco o la sua esclusione da questo.

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art.4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge sulla privacy.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati agli enti dell'ambito territoriale e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. I dati, inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere diffusi tramite i siti internet ufficiali della Città metropolitana e dei soggetti pubblici o privati cui è consentito l'utilizzo dell'elenco in forza di normative o disposizioni statali o regionali, anche in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari alla durata di iscrizione all'elenco. Competono all'iscritto i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento, con l'avvertimento che questa opzione comporta la mancata iscrizione o la cancellazione automatica; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. L'iscritto ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.